

nuiremo; dappoichè, chi volete che compri più un quadro in Italia, se il giorno in cui compra il quadro, le 50,000 o 100,000 lire che vi ha speso invece di rimaner libere, come sarebbero rimaste, se ne avesse fatto un qualunque altro uso, gli rimangono vincolate o le avrà persino perse? Chi volete che compri un quadro qualsiasi, se il giorno in cui ha speso la somma necessaria per comprarlo, quella somma non gli appartiene più e non può farne più nessun uso nè per sè, nè per la sua famiglia? Qualunque altra cosa esso comprasse, il giorno in cui non gli convenisse più tenerla la venderebbe; ma se compra un quadro, perde l'uso del suo danaro quando lo Stato non gli permette di ritrovare la somma che ha sborsata.

Bisogna, dunque, procedere, in questa materia, molto a rilente; non credere che tutto ciò che, in astratto, conduce al fine che ci proponiamo, vi ci conduca in effetti. La restrizione del commercio degli oggetti d'arte può esser legittima, necessaria fino ad un certo punto, ma il limite entro cui può esser legittima e necessaria non dev'esser portato molto più in là dello strettamente necessario, dello strettamente ragionevole.

Le gallerie fidecommissarie di Roma sono in condizioni speciali. Questa legge, che voi fate, forse, provvederà all'avvenire, se avrete guardie di pubblica sicurezza sufficienti...

**Martini Ferdinando.** Attente!

**Bonghi.** ... ed attente ad impedire che i quadri si rotolino o servano d'involto a sè stessi. (*Si ride*). Ma badate bene che i casi, per i quali voi fate la legge, sono casi i quali la legge non concerne.

Noi ci siamo tutti quanti commossi per quel celebre *Valentino*, che si presume di Raffaello, che non è nè Valentino, nè di Raffaello, ma quel quadro non apparteneva più alla collezione fidecommissaria; il Ministero l'aveva sciolta.

Avrà, dunque, urtato quella vendita contro l'editto Pacca, ma non contro l'articolo 203 del Codice penale, nè contro quell'altro che voi volete stabilire. Lo Sciarra avrà potuto mandar via quei quadri dei quali si è discorso oggi, e ha fatto male. Ma lo Sciarra pretende che la sua galleria non sia fidecommissaria e non certo dice che la gravi nessuna servitù pubblica.

*Una voce.* Lo dice lui.

**Bonghi.** Naturalmente, lo dice lui. Ma chi

volete che conosca meglio di lui la roba sua? (*Si ride*).

Io non dico che abbia ragione o torto, ma la questione che dovete sciogliere, oggi, non è quella d'infliggerli una pena, ma di esaminare se la sua galleria era fidecommissaria o no. (*Commenti — Conversazioni*).

**Mariotti Filippo.** Chiedo di parlare.

**Bonghi.** Perciò, o signori, io consentirò con dolore in questo disegno di legge, perchè la questione non è presentata con quella preparazione che era necessaria, trattandosi di cose assai gravi, perchè toccano la proprietà privata. Però credo utile, e l'onorevole Crispi dovrebbe consentire, che, in questa grande impreparazione della materia, sia assai meglio restringere la legge più che si può, e che ci atteniamo alle proposte del Governo ammesse anche dalla Commissione, la quale ha stralciato una parte della legge per tornarvi sopra in un'altra occasione, spero che venga presto, e non passino altri vent'anni. (*ilarità*). E in quell'occasione sottoporro alla Camera altre riflessioni che ora tralascio.

Io, o signori, non ho altro a dire.

Quando sorgesse, qualche altra proposta, mi riservo di intervenire un'altra volta nella discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**Torrigiani.** Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Crispi, il quale sostiene che una questione così delicata, e così difficile non si può improvvisare. Ma non so come mettere d'accordo questa sua giustissima premessa, ed alla quale pienamente mi sottoscrivo, con la proposta che egli fa di estendere le disposizioni della legge proposta dalla Commissione alle altre parti d'Italia.

Egli ha, già, luminosamente dimostrato, e quindi non ho bisogno di ripetere quello che così bene ha detto, quali erano le condizioni delle gallerie fidecommissarie di Roma.

Nelle gallerie fidecommissarie di Roma si tratta di custodi infedeli i quali furono messi sull'avviso con due successive leggi, quella del 1871 e quella del 1883, e quindi se mancano all'obbligo loro imposto, sia dal vincolo fidecommissario, sia per leggi votate dal Parlamento, sono passibili di certe pene.

Nelle altre parti d'Italia le proprietà private sono libere, e non possono essere trattate alla stessa stregua delle collezioni fidecommissarie romane.